



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

**Regolamento della Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino
(approvato con delibera Giunta Nazionale del CONI n.51 del 26/02/2019)**

Indice

- 1) Regolamento
- 2) Definizioni
- 3) Costituzione STF
- 4) Gestione, composizione e organi della STF
- 5) Tecnici Federali: categorie, competenze, ruoli
- 6) Norme, procedure, selezione e corsi di formazione e aggiornamento per l'ottenimento ed il mantenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore
- 7) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello
- 8) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello
- 9) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello
- 10) Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti
- 11) Norma transitoria

1) Regolamento

- 1.1) E' emanato, dal Consiglio Federale, il regolamento della Scuola Tecnici Federali (di seguito, il "**Regolamento STF di Sci Alpino**").
- 1.2) Il Regolamento disciplina le norme e le regole di attuazione, di funzionamento e di responsabilità della Scuola Tecnici Federali (di seguito, la "**STF**") di sci alpino nonché le norme e le regole per il riconoscimento della qualifica di Tecnico Federale e per l'individuazione delle relative attività e competenze.
- 1.3) Il Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento concernente quanto indicato al precedente articolo 1.2) ed entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

2) Definizioni

I termini con prima lettera in maiuscolo e gli acronimi avranno, nel presente Regolamento, il significato ai medesimi attribuito come di seguito specificato (i richiami alle definizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale, dal Regolamento Tecnico Federale, nel Regolamento di Giustizia e, in genere, in qualsiasi atto o regolamento interno della FISI, si intendono effettuati a ciascuno dei predetti documenti secondo il relativo testo pro-tempore in vigore):

Allenatore: significa il tecnico che abbia conseguito un Attestato di Idoneità Allenatore;

Allenatore Nazionale: significa il tecnico al quale venga riconosciuta tale qualifica ai sensi del successivo articolo 5.3;

Attestato di Idoneità Allenatore: significa l'attestato che abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli 5.1) e 5.3);

CFF: Crediti Formativi Federali.

Commissione STF: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo punto 4.1);

Consiglio Federale: ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto;

DASA: ha il significato di Direzione Agonistica Sci Alpino.

Direttore Tecnico STF: ha il significato tale espressione attribuito dal successivo articolo punto 4.2 (ii);

Direttore Sportivo Sci Alpino: ha il significato a tale espressione attribuito dal Consiglio Federale;

Direttore Sportivo Sci Nordico: ha il significato a tale espressione attribuito dal Consiglio Federale;

Direttore Sportivo Snowboard: ha il significato a tale espressione attribuito dal Consiglio Federale;

EVCET: significa il Sistema Europeo di Qualifiche e Formazione

Presidente STF: ha il significato tale espressione attribuito dal successivo articolo 4.2 (i);

Regolamento STF: ha il significato a tale espressione attribuito dal precedente articolo 1.1);

SA: ha il significato di sci alpino.

SNAQ: significa il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi predisposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

STF: ha il significato a tale acronimo attribuito dal precedente articolo 1.2);

Tecnici Federali: gli Allenatori Nazionali e gli Allenatori dei vari gradi (ciascuno di essi, disgiuntamente, un "Tecnico Federale")

Tecnici Federali di Ruolo: ha il significato a tale espressione attribuito dal successivo articolo 5.5).

3) Costituzione STF

3.1) Con l'approvazione del Regolamento STF, è costituita la STF, alla quale vengono attribuite le competenze di cui al successivo articolo 3.2 e che ha sede presso la sede della FISU.

3.2) Alla STF, nell'ambito delle attività costituenti oggetto delle attribuzioni istituzionali della FISU, è attribuita competenza e responsabilità esclusiva fini dell'espletamento delle seguenti attività:

- (i) organizzazione e svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento qualifica di Tecnico Federale e, più in particolare, per il rilascio degli Attestati di Idoneità Allenatore, nonché per tutte le attività di carattere prodromico ed organizzativo a ciò funzionali, ivi compreso, a titolo indicativo e non esaustivo, lo svolgimento delle valutazioni concernenti la

verifica dei requisiti di ammissione ai corsi di formazione e l'organizzazione e la gestione delle procedure di esame;

- (ii) organizzazione e svolgimento dei corsi di aggiornamento riservati ai Tecnici Federali ai fini del mantenimento della relativa qualifica e, più in particolare, della proroga di validità degli Attestati di Idoneità Allenatore;
- (iii) organizzazione di convegni e seminari di approfondimento riservati ai Tecnici Federali su materie di interesse per, o comunque connesse e funzionali alla, attività da questi ultimi esercitata.

3.3) Le materie di insegnamento sono di ordine pratico e teorico. La STF, in accordo con le Direzioni Sportive, definisce di volta in volta il format specifico per ciascun evento che potrà svolgersi anche in occasione di allenamenti e gare delle squadre nazionali e delle squadre giovanili.

3.4) Al termine di ogni corso i candidati sostengono gli esami pratici e teorici. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Consiglio Federale della FIS (d'ora innanzi denominato: CF) su proposta della STF in accordo con la DASA.

Il finanziamento dei corsi è disposto dal CF che delibererà in merito all'eventuale sovvenzione dei corsi stessi. I corsi saranno supportati da un bilancio preventivo di entrate/uscite che comprenderà le spese relative al funzionamento dei corsi stessi, nonché le spese di viaggio e soggiorno del corpo docente.

4) Gestione, composizione e organi della STF

4.1) La STF è retta, gestita e rappresentata dalla commissione della Scuola Tecnici Federali di sci alpino, sci nordico e snowboard e freestyle (di seguito, la “**Commissione STF**”).

4.2) La Commissione STF è composta da 6 membri, come di seguito individuati e/o nominati:
(i) un membro, con funzioni di presidente (di seguito, il “**Presidente STF**”), nominato dal Consiglio Federale;
(ii) un membro, con funzioni di direttore didattico (di seguito, il “**Direttore Tecnico STF**”), nominato dal Consiglio Federale;
(iii) quattro membri di diritto, individuati, rispettivamente, nel settore Sci Alpino, nel settore Sci Nordico, nel settore Snowboard-freestyle e nel settore Coscuma.

4.3) La Commissione STF ha mandato di durata quadriennale, con scadenza in ogni caso coincidente con la data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva Federale. Il Presidente STF ed il Direttore Tecnico STF rimangono in carica per l'intero termine, mentre i Direttori Sportivi accedono alla carica, e rimangono in carica, in funzione della durata dell'incarico nelle direzioni sportive.

4.4) La Commissione STF si riunisce regolarmente presso la propria sede almeno tre volte l'anno. Il Presidente STF, per ragioni di opportunità o per necessità in relazione alle attività da svolgere, può convocare la riunione della Commissione STF presso diversa località.

4.5) Per le materie di propria competenza, la Commissione STF, salvi ove diversamente indicato per casi specifici, decide a maggioranza dei membri presenti. Le riunioni della Commissione STF sono regolarmente costituite con la presenza del Presidente STF e di almeno altri 2 membri.

4.6) Alla Commissione STF potranno prender parte, occasionalmente, professionisti esperti in materia, invitati dalla Commissione stessa, per affrontare temi specifici.

5) Tecnici Federali: categorie, competenze, ruoli

5.1) I Tecnici Federali – secondo le rispettive idoneità e qualifiche e nell'ambito delle rispettive competenze tecniche, come meglio specificate nei successivi articoli da 5.3) e 5.4) - sono gli unici tecnici abilitati ad operare ai fini dell'insegnamento della tecnica, della preparazione e

dell'assistenza agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, nell'ambito delle attività promosse, gestite o commissionate dalla Federazione, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali, dai GSMN, dagli Affiliati e dai Tesserati.

- 5.2) Ai fini dell'insegnamento della tecnica e della preparazione agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, la Federazione, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali, i GSMN, gli Affiliati ed i Tesserati devono incaricare - secondo le modalità di collaborazione, di consulenza o di impiego di propria scelta - esclusivamente Tecnici Federali di Ruolo.
- 5.3) Agli Allenatori sono riconosciute competenze tecniche specifiche ed idoneità allo svolgimento delle relative attività distinte in quattro livelli - come di seguito specificato ed in aderenza a quanto disposto da SNAQ ed EVCET - a ciascuno dei quali corrisponde il rilascio di uno specifico Attestato di Idoneità Allenatore. A ciascun livello corrispondono determinati requisiti minimi per l'accesso al relativo corso ed un numero prestabilito di punti credito relativi alle abilità/conoscenze. Le competenze sono da intendersi come combinazione specifica di abilità (generali e specifiche) e di conoscenze (generali e specifiche) ottenibili attraverso conoscenze teoriche e pratiche:
- (i) Allenatore di I Livello: idoneità allo svolgimento di attività di introduzione e avviamento alla carriera di Allenatore, da svolgersi sotto la guida e la supervisione di un Allenatore di livello superiore;
 - (ii) Allenatore di II Livello: idoneità allo svolgimento di attività tecnica ed operativa in autonomia, con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale;
 - (iii) Allenatore di III Livello: idoneità allo svolgimento di attività tecnica ed operativa con assunzione di responsabilità di allenamento e gestione di team complessi impegnati a livello agonistico nazionale e/o internazionale, si accede esclusivamente con la qualifica di II livello;
 - (iv) Allenatore di IV Livello: idoneità allo svolgimento di attività in contesti nazionali ed internazionali di alto livello nonché alla direzione di attività di ricerca e formazione e di programmi federali volti allo sviluppo di nuovi talenti agonistici, si accede esclusivamente con la qualifica di III livello;
 - (v) Allenatore Nazionale: è nominato dalla FISJ su proposta congiunta della D.A. e della S.T.F.; il titolo può essere rilasciato all'Allenatore che abbia ricoperto l'incarico di Responsabile di Squadre Nazionali minori per almeno dieci anni o Allenatore di Squadre di Coppa del Mondo per almeno sei anni.
- 5.4) E' istituito il Ruolo Tecnici Federali, a sua volta suddiviso in Ruolo Allenatori per i diversi gradi ed il Ruolo Allenatori Nazionali. Hanno diritto ad essere iscritti nel rispettivo Ruolo ed al livello di tempo in tempo di appartenenza, i Tecnici Federali che:
- (i) siano in possesso del relativo Attestato di Idoneità Allenatore valido e vigente o, nel caso degli Allenatori Nazionali, della relativa qualifica ai sensi del precedente articolo 5.3 (v);
 - (ii) siano in regola con la partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici, ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli da 6.7 a 6.14;
 - (iii) siano Tesserati FISJ.
- 5.5) Al venir meno anche di una sola delle condizioni di cui al precedente articolo 5.4., il Tecnico Federale di Ruolo viene cancellato dal Ruolo Tecnici Federali, al quale potrà esser riammesso subordinatamente a quanto previsto al successivo articolo 6.6 (iv). Al Tecnico Federale che sia stato cancellato dal Ruolo Tecnici Federali è fatto divieto, a partire dalla data di cancellazione dal Ruolo Tecnici Federali e sino alla data di eventuale nuova iscrizione al Ruolo Tecnici Federali, di svolgere qualsiasi attività a valere su quanto stabilito ed indicato ai precedenti articoli 5.1), 5.2) e 5.3).
- 5.6) E' istituito l'Elenco Tecnici Federali, a sua volta suddiviso in Elenco Allenatori dei vari gradi ed Elenco Allenatori Nazionali. Vengono automaticamente iscritti all'Elenco Tecnici Federali tutti

coloro che si trovino nella condizione di cui al precedente punto 5.5) e tale iscrizione permane fino alla data di nuova iscrizione nel Ruolo Tecnici Federali o, in alternativa, alla data di emissione del definitivo provvedimento di revoca del relativo Attestato di Idoneità.

5.7) Il Ruolo Tecnici Federali è tenuto ed aggiornato dalla Commissione STF e pubblicato sul sito web della FISJ.

6) Norme e procedure di carattere generale relativi ai corsi di formazione per l'ottenimento ed il mantenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore, all'aggiornamento ed al mantenimento dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali

6.1) La Commissione STF bandisce i corsi di formazione con cadenza annuale, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli 7), 8) e 9).

6.2) I corsi si compongono di moduli pratici e moduli teorici. La loro durata è stabilita dalla STF – SA nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli 7), 8) e 9).

6.3) Per la partecipazione ai corsi è opportuna la conoscenza e l'uso di supporti informatici.

6.4) I corsi di formazione, con particolare riguardo ai moduli ed alle attività relativi alla parte pratica, sono tenuti in località ed ambienti idonei alle caratteristiche delle attività pratiche in oggetto. I corsi di natura formazione comprendono, in linea di principio, le esercitazioni pratiche necessarie per una adeguata formazione tecnico-pratica del candidato. I corsi teorici comprendono tutte le materie necessarie all'istruzione generale e specifica nel rispetto delle esigenze della Direzione Agonistica Sci Alpino e della formazione degli Allenatori.

6.5) Le domande di ammissione degli interessati devono essere inviate alla STF, con utilizzo della modulistica pubblicata sul portale STF-COSCUMA del sito web della FISJ (www.fisi.org) ed allegazione della documentazione richiesta atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di ammissione, secondo quanto comunicato in applicazione della disciplina di cui agli articoli 7), 8) e 9).

La tassa di iscrizione ai corsi viene fissata dalla FISJ di volta in volta.

I candidati provvedono personalmente al pagamento di tutte le spese durante i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i seminari. La tassa di iscrizione quota non è restituibile in caso di mancata partecipazione.

E' requisito di carattere generale, per la partecipazione ai corsi di formazione, la cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea.

Gli articoli 7), 8) e 9) specificano i gli ulteriori requisiti necessari per l'ammissione ai corsi.

6.6) L'Attestato di Idoneità Allenatore:

(i) viene rilasciato con diploma, tesserino e distintivo FISJ;

(ii) abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5.1) e 5.3);

(iii) attesta la qualifica di Allenatore di Ruolo (nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5.3) e consente l'iscrizione nel Ruolo Tecnici Federali;

(iv) si rinnova con la partecipazione ai corsi di aggiornamento, periodici e obbligatori. La mancata partecipazione comporta la sospensione dal Ruolo Tecnici Federali, fermo comunque restando che la qualifica di Allenatore di Ruolo si mantiene fino alla partecipazione al primo corso di aggiornamento utile successivo. La mancata partecipazione anche al primo corso di aggiornamento utile successivo, e comunque il mancato conseguito dei crediti formativi minimi previsti dal successivo articolo 6.8 comportano la definitiva cancellazione dal Ruolo Tecnici Federali e la perdita della qualifica di Allenatore di Ruolo.

- 6.7) I corsi di aggiornamento sono obbligatori per gli Allenatori che intendono confermare la propria qualifica di Allenatore di Ruolo e l'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali.
I corsi di aggiornamento potranno avere carattere teorico e/o pratico e sono banditi dalla STF con cadenza annuale.
- 6.8) Il mantenimento della qualifica di Allenatore di Ruolo e dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali viene determinato da un sistema di CFF e conseguito con la frequentazione dei corsi di aggiornamento banditi ed organizzati dalla STF ed a fronte del conseguimento complessivamente di 30 CFF ogni tre anni.
Detti corsi sono espressamente rivolti alle figure tecniche di riferimento ed i contenuti potranno essere differenziati per i diversi livelli o categorie.
Gli Allenatori sono quindi tenuti a frequentare almeno un corso di aggiornamento ogni tre anni del valore di 30 CFF. I corsi di aggiornamento si svolgono in sessione unica, della durata di n. 2-3 giorni.
Sarà possibile prevedere, dove necessario, aggiornamenti congiunti per diversi livelli.
- 6.9) Saranno considerati utili al conseguimento di CFF alcuni congressi, corsi e seminari indetti dalla Scuola dello Sport del CONI, secondo disposizioni e criteri da emanarsi di volta in volta da parte della STF.
I criteri sulla scorta dei quali saranno attribuiti una certa quantità di CFF in relazione ad uno specifico evento, comprendono sia aspetti quantitativi (giorni, ore di insegnamento) che qualitativi (ore di teoria, di pratica, nonché argomenti e materie trattate) ad insindacabile giudizio della Commissione STF.
Il valore di questi eventi ai fini mantenimento della qualifica di Allenatore di Ruolo e dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali, verrà stabilito di volta in volta dalla Commissione S.T.F. e pubblicato sul portale STF-COSCUMA del sito web della FISU (www.fisu.org), insieme al calendario degli eventi, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
- 6.10) Qualora i corsi frequentati e i corrispettivi crediti maturati entro i tre anni precedenti alla scadenza raggiungessero e superassero le 30 unità non si cumuleranno, ma semplicemente si rinnoverà lo stato di ruolo per altri 3 anni.
Per esempio: se un allenatore ha frequentato regolarmente l'aggiornamento base (30 crediti) nel 2016 risulta a ruolo ed in scadenza nel 2019. Se partecipasse nel 2017 ad una quantità di corsi del valore totale di 60 CFF, la scadenza viene spostata al 2020 (comunque 3 anni) e non nel 2025 (6 anni).
- 6.11) Al termine del corso di aggiornamento, gli Allenatori potranno essere sottoposti ad un questionario scritto per la misurazione del livello di apprendimento.
- 6.12) Il corso di aggiornamento comporta frequenza obbligatoria per tutta la relativa durata.
- 6.13) Saranno considerati validi ai fini dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di aggiornamento tanto la docenza per la STF quanto l'attività di tecnico e tecnico/ski-man a contratto per le squadre nazionali.
- 6.14) Gli Allenatori che prestino la propria attività per i Comitati Regionali, qualora dovessero partecipare invitati a stage organizzati dalla Federazione ed a raduni delle squadre nazionali, potranno conseguire CFF.
I criteri di misura che attribuiscono una certa quantità di CFF ad ogni evento, riferiti sia ad aspetti quantitativi (giorni, ore di insegnamento) che qualitativi (ore di teoria, di pratica, nonché argomenti e materie trattate), saranno stabiliti ad insindacabile giudizio della Commissione.

7) **Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello - Norme, procedure e corsi di formazione per l'ottenimento**

- 7.1) In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ - con particolare riguardo alle indicazioni di all'allegato 4 – allenatore di primo livello, qui da intendersi espressamente richiamate - hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello, coloro che abbiano conseguito 10 crediti formativi (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità), come di seguito disciplinato.
- 7.2) In funzione della qualifica di Maestro di sci, (richiesta quale pre-requisito), la Federazione riconosce, in forza dell'accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, 9 CFF (dei quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali, dalle conoscenze degli aspetti tecnici specifici della disciplina e dalle conoscenze degli aspetti generali, in quanto dette argomentazioni risultano parte integrante e sostanziale del corso di formazione abilitativo necessario per il conseguimento della qualifica professionale di Maestro di sci (ai sensi della Legge 08 marzo 1991, n. 81).
- 7.3) Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello verrà attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, della durata di giorni 3 (per un totale di 21 ore complessive), con certificazione finale dei risultati.
Accedono al corso per il conseguimento del decimo credito residuo i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Qualifica di Maestro di sci, attestata dal rispettivo Collegio Regionale di iscrizione
 - Certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino;
 - Tessera FISI da almeno 2 stagioni consecutive.
- 7.4) Il corso di formazione di cui al precedente punto 7.3) sarà organizzato dalla Federazione Italiana Sport Invernali attraverso i suoi tecnici qualificati e verrà svolto (successivamente al conseguimento del Titolo professionale) utilizzando le strutture del Collegio/Ente di formazione che ha emesso il titolo di Maestro di sci.
Il corso di formazione si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della FISI, sezione STF-Coscuma, entro la data del 31 marzo di ciascun anno. Il bando specifica termini, condizioni, periodo e modalità di organizzazione e svolgimento del corso di formazione del relativo anno.
La partecipazione al corso di formazione predetto è aperta anche a coloro che hanno conseguito la qualifica di maestro di sci negli anni precedenti.

8) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello

- 8.1) Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 8.6) ed abbiano superato il relativo esame.
- 8.2) Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 8.6) i candidati che
- (i) abbiano compiuto i 22 anni di età non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 8.4);
 - (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore I livello da almeno un anno;
 - (iii) abbiano praticato l'attività di Allenatore di I Livello durante l'anno solare precedente la data in cui viene sostenuto il test di ammissione di cui al successivo punto 8.4);
 - (iv) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino rilasciato non prima del trentesimo giorno precedente la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 8.4);
 - (v) siano tesserati della FISI, e lo siano stati anche per almeno 2 stagioni consecutive

- immediatamente precedenti quella in corso al momento della presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 8.4);
- (vi) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo punto 8.4).

Accedono direttamente al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello, senza quindi dover sostenere il test di ammissione di cui al successivo punto 8.4):

- (a) gli atleti punteggiati nelle entro i primi 100 (cento) del ranking mondiale di cui alle Liste FIS in almeno una delle tre stagioni agonistiche che precedono il corso di formazione, compresa quella che risulti tuttora in corso al momento della pubblicazione del bando di cui al precedente punto 7.3), a condizione che risultino comunque soddisfatte le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi (i), (iv) e (v);
- (b) gli Istruttori di sci alpino, iscritti nel ruolo degli istruttori attivi, a condizione che risultino comunque soddisfatte le prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii), (iv) e (v).

8.3) Il test ammissione per l'accesso al corso di formazione di cui al successivo punto 8.4) si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della FIS, sezione STF-Coscuma, entro la data del 31 marzo di ciascun anno.

Il bando indicherà:

- (i) la data di scadenza e la modalità di presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto ai sensi di quanto specificato al precedente punto 8.2;
- (ii) il numero massimo dei candidati che potranno essere ammessi al test, come eventualmente deliberato dal Consiglio Federale su proposta della STF, ed i relativi criteri di ammissione, fermo restando che in mancanza di specificazione dei predetti criteri i candidati saranno ammessi, sino a concorrenza del numero massimo, in relazione alla data di presentazione della domanda di ammissione ed a tal fine farà fede la data di spedizione della richiesta tanto per posta elettronica o per raccomandata con ricevuto di ritorno;
- (iii) termini e modalità di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi al test;
- (iv) luogo e date di svolgimento del test, unitamente alle altre informazioni eventualmente necessarie;
- (v) informazioni relative al contenuto, alle materie ed agli argomenti di riferimento ed ai criteri di valutazione delle prove di cui ai paragrafi (ii) e (iii) del successivo punto 8.4).

8.4) Il test di ammissione si svolge nell'arco di due giorni e prevede il sostenimento, da parte di candidati ammessi, delle seguenti prove:

- (i) prova pratica di slalom gigante;
- (ii) prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;
- (iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale nelle quali è previsto il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La prova pratica di cui al precedente paragrafo (i) sarà valutata dai quattro esaminatori tecnici facenti parte della commissione d'esame di cui al successivo punto 8.5). Il voto ottenuto sarà la media dei giudizi espressi, da ciascuno dei predetti esaminatori, in trentesimi.

La votazione finale del test di ammissione è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della FISJ, sezione STF-Coscuma, entro il quinto giorno successivo alla delibera di ratifica da assumersi da parte del Consiglio Federale o, in caso di urgenza, dal Presidente della FISJ.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II livello qualifica i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo.

- 8.5) La commissione d'esame del test di ammissione è nominata dal Consiglio Federale su proposta STF-SA ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

- 8.6) Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità Allenatore di II livello si compone di una parte pratica ed una teorica.

Il corso è articolato in un modulo teorico e in uno o più moduli pratici come di seguito riportato:

- **1° modulo** (teorico) della durata di n° 5/6 giorni, consente il conseguimento di 8 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione delle seguenti materie: regolamenti, metodologia dell'allenamento, metodologia dell'insegnamento, comunicazione, psicologia e psicopedagogia, anatomia e fisiologia, alimentazione, preparazione atletica di base e specifica, ricerca scientifica applicata;

- **2° modulo** (pratico) della durata di n° 7/8 giorni, consente il conseguimento di 12 CFF (dei quali 6 per conoscenze 6 per abilità) e si conclude con il sostenimento di prove di esame. Prevede la trattazione delle seguenti materie: tecnica di base, sci multi finalizzato, avviamento allo slalom speciale, avviamento allo slalom gigante, avviamento alle discipline veloci, tracciatura, correzioni tecniche sul campo e a video, preparazione piste e sicurezza in pista. Tale modulo pratico potrà essere suddiviso in due parti differite nel tempo.

All'interno dei moduli del corso, potranno essere svolte ulteriori ore di formazione, rivolte all'attività professionale (quali, a titolo di esempio, approfondimenti relativi a discipline correlate, quali Ski Cross o altre).

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10 % della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: correzione di campo o correzione video;
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale nelle quali è previsto il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii)
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii)

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della FISJ, sezione STF-Coscuma, entro il quinto giorno successivo alla delibera di ratifica da assumersi da parte del Consiglio Federale o, in caso di urgenza, dal Presidente della FISJ.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

Tra quelli che abbiano riportato almeno la sufficienza nella votazione finale, a coloro che risultino aver vinto almeno una medaglia in occasione di una qualsiasi precedente Olimpiade o di un qualsiasi precedente Campionato Mondiale, ovvero che risultino essersi classificati al primo posto in una qualsiasi precedente gara di Coppa del Mondo, verrà automaticamente riconosciuto l'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello.

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame ma non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

- 8.7) La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di II Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della STF-SA ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto. Si compone di:
 - responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

9) Norme, procedure, test di ammissione e corsi di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello

- 9.1) Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 9.6) ed abbiano superato

il relativo esame.

- 9.2) Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 9.6) i candidati che
- (i) abbiano compiuto i 24 anni di età non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 10.4);
 - (ii) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore II livello da almeno due anni;
 - (iii) abbiano praticato l'attività di Allenatore di II livello almeno per almeno un periodo quattro mesi interi durante le due intere stagioni invernali immediatamente precedenti la data in cui viene sostenuto il test di ammissione di cui al successivo punto 9.4);
 - (iv) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dello sci alpino rilasciato non prima del trentesimo giorno precedente la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 9.4);
 - (v) siano tesserati della FISI, e lo siano stati anche per almeno 2 stagioni consecutive immediatamente precedenti quella in corso al momento della presentazione della domanda di ammissione al test di cui al successivo punto 9.4);
 - (vi) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo punto 9.4).
- 9.3) Il test ammissione per l'accesso al corso di formazione di cui al successivo punto 9.4) si tiene nei giorni indicati dal bando pubblicato nel sito web della FISI, sezione STF-Coscuma, entro la data del 31 marzo di ciascun anno.
- Il bando indicherà:
- (i) la data di scadenza e la modalità di presentazione delle domande di ammissione da parte degli aventi diritto ai sensi di quanto specificato al precedente punto 9.2);
 - (ii) il numero massimo dei candidati che potranno essere ammessi al test, come eventualmente deliberato dal Consiglio Federale su proposta della STF, ed i relativi criteri di ammissione, fermo restando che in mancanza di specificazione dei predetti criteri i candidati saranno ammessi, sino a concorrenza del numero massimo, in relazione alla data di presentazione della domanda di ammissione ed a tal fine farà fede la data di spedizione della richiesta tanto per posta elettronica o per raccomandata con ricevuto di ritorno;
 - (iii) termini e modalità di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi al test;
 - (iv) luogo e date di svolgimento del test, unitamente alle altre informazioni eventualmente necessarie;
 - (v) informazioni relative al contenuto, alle materie ed agli argomenti di riferimento ed ai criteri di valutazione delle prove di cui ai paragrafi (ii) e (iii) del successivo punto 9.4).
- 9.4) Il test di ammissione si svolge nell'arco di due giorni e prevede il sostenimento, da parte di candidati ammessi, delle seguenti prove:
- (i) analisi e correzione a video di gare internazionali;
 - (ii) prova scritta sotto forma di questionario;
 - (iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale nelle quali è previsto il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii) e (iii).

La prova pratica di cui al precedente paragrafo (i) sarà valutata dai quattro esaminatori tecnici facenti parte della commissione d'esame di cui al successivo punto 9.5). Il voto ottenuto sarà la media dei giudizi espressi, da ciascuno dei predetti esaminatori, in trentesimi.

La votazione finale del test di ammissione è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);

- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della FISJ, sezione STF-Coscuma, entro il quinto giorno successivo al termine del test di ammissione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III livello i 30 (trenta) candidati che abbiano riportato la votazione finale più elevata (ivi compresi eventuali pari merito), a condizione comunque che quest'ultima risulti pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente dell'anno immediatamente successivo, anche in eccedenza al limite di cui al precedente capoverso. I posti che dovessero rendersi disponibili in conseguenza della impossibilità dei predetti candidati a partecipare al corso di formazione al quale siano stati originariamente ammessi, verranno assegnati ai candidati classificatisi nelle posizioni immediatamente successive nella graduatoria del medesimo anno, a condizione comunque che risultino aver conseguito una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

- 9.5) La commissione d'esame del test di ammissione è nominata dal Consiglio Federale su proposta della STF-SA ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

- 9.6) Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità Allenatore di III livello si compone di una parte teorica e di tre parti pratico-teoriche e consente il conseguimento, in relazione alla partecipazione ai moduli di seguito specificati, di un numero fino a 20 CFF (dei quali 14 per conoscenze e 6 per abilità).

Il corso è articolato su quattro moduli, anche suddivisi in due anni, come qui di seguito specificato:

- **1° modulo** (teorico) della durata di n° 5/6 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione delle seguenti materie: metodologia della ricerca, metodologia dell'allenamento, scienze pedagogiche dell'insegnamento, comunicazione, psicologia dello sport, anatomia e fisiologia, medicina dello sport, traumatologia, pronto soccorso, preparazione atletica sport specifica, regolamenti (ROF) e sicurezza.

- **2° modulo** (pratico-teorico) della durata di n° 8 giorni consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede la trattazione delle seguenti materie: sviluppo tecnico e tattico ad alto livello, tracciatura, preparazione piste, analisi e correzioni tecniche sul campo e a video, preparazione materiali (struttura ed evoluzione tecnologica).

- **3° modulo** (pratico-teorico), della durata complessiva di n° 10 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità) e si conclude con il

sostenimento di prove di esame. Prevede l'affiancamento ad una o più squadre nazionali EC-Junior o di Comitato Regionale. I partecipanti al corso parteciperanno concretamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici nelle varie discipline alpine e le metodiche di allenamento. In occasione del modulo i candidati, saranno accompagnati dai Docenti della S.T.F. per un periodo massimo di 4 giornate.

Al termine del modulo saranno assegnati dei lavori di gruppo. Questi dovranno essere presentati preliminarmente dai candidati in occasione del 4° modulo e saranno inoltre oggetto dell'esame finale.

- **4° modulo** (pratico-teorico), della durata complessiva di n° 10 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede l'affiancamento a una o più **squadre** nazionali WC-EC. I partecipanti al corso prenderanno parte concretamente all'attività puntualizzando il modello tecnico assoluto, le modalità di allenamento ed il management del team.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10 % della durata complessiva del corso, saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso.

Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica: correzioni di campo o correzioni video – discipline tecniche e discipline veloci;
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) prova orale 1: discussione del lavoro di gruppo;
- (iv) prova orale 2: domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale nelle quali è previsto il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (ii), (iii) e (iv).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 10% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii);
- 30% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iv).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della FISJ, sezione STF-Coscuma, entro il quinto giorno successivo alla delibera di ratifica da assumersi da parte del Consiglio Federale o, in caso di urgenza, dal Presidente della FISJ.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame ma non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo.

Ai candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazioni sarà comunque riconosciuta la frequenza al corso di aggiornamento ai fini dell'assolvimento dell'aggiornamento per il mantenimento della qualifica di Allenatore di Ruolo e dell'iscrizione al Ruolo Tecnici Federali.

- 9.7) La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità Allenatore di III Livello è nominata dalla STF-SA ed è formata da n° 5 componenti compreso il responsabile tecnico della STF-SA o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF-SA (o suo sostituto)
 - quattro esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DASA.

10) Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

La STF valuterà i titoli stranieri in collaborazione con la Commissione Coscuma al fine di concedere, il titolo di Allenatore, stabilendone di volta in volta il livello di appartenenza. La STF controllerà il programma di formazione relativamente alle materie trattate, le giornate di tirocinio effettuate ed alle rispettive ore di studio ed il titolo sarà concesso solo a seguito di partecipazione al corso di aggiornamento (aggiornamento classico) del livello attribuito e solo se in possesso della tessera FISI per la stagione in corso.

11) Norma transitoria

Coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento STF si Sci Alpino siano già in possesso del titolo di maestro di sci ma non abbiano ancora ottenuto l'Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello, potranno, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento, accedere direttamente al test di ammissione di cui all'art. 8.4.